

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO FUNEBRE**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 13 ottobre 2003

ART. 1 – ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI NEL TERRITORIO COMUNALE

Il Comune di Vimercate liberalizza il servizio di trasporto funebre che verrà svolto dalle Imprese di Onoranze Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e nel rispetto del presente Regolamento.

L'Amministrazione comunale, date le caratteristiche di servizio pubblico, in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare effettua il controllo del servizio di trasporto funebre.

ART. 2 – CONSISTENZA DEI SERVIZI

Il servizio di trasporto funebre comprende la disposizione e composizione della salma nella cassa, la chiusura del feretro, il prelievo e il trasporto dello stesso fino alla Chiesa (o al luogo ove si svolgono le esequie) con la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso e il successivo trasporto da tale luogo al cimitero.

I percorsi e le soste da effettuarsi dall'Impresa durante i trasporti funebri risultano determinati dal Comune.

In ogni caso, il trasporto deve essere completo dal luogo di prelevamento della salma al luogo di sepoltura o di deposito o a quello eventualmente stabilito per la partenza per un altro Comune o per l'estero, compresa l'eventuale sosta, a richiesta, per la cerimonia funebre o civile. I funerali, normalmente sino al numero di tre al giorno, saranno fissati dal Comune.

ART. 3 – DOTAZIONE DI PERSONALE E DI MEZZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

Le imprese devono assicurare il servizio di trasporto funebre con la dotazione sufficiente di autovetture e di personale, secondo la necessità ed il rispetto della L. 626/94, per assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri, in relazione alla mortalità ed alle richieste dell'utenza.

Il personale delle imprese deve provvedere:

- alla guida dei mezzi;
- al carico e scarico a braccia del feretro, nonché al suo eventuale trasporto a spalla o con l'ausilio di apposito carrello, dal momento in cui viene prelevato dall'abitazione o dal deposito di osservazione o ospedale, al luogo dove si svolgono le esequie, e poi al luogo di sepoltura.

ART. 4 – CARATTERISTICHE E MANUTENZIONE DEI VEICOLI

Tutti gli automezzi devono essere conformi alle norme del Codice della Strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

I veicoli impiegati per i trasporti di salme devono essere, per struttura e manutenzione, strettamente conformi alle norme di polizia mortuaria. In particolare, devono essere riconosciuti idonei dalla Azienda ASL competente, prima di essere posti in servizio, e sottoposti a periodiche visite annuali, come stabilito dall'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990.

Inoltre, devono essere dotati di dispositivi atti a consentire senza inconvenienti la massima riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

Tutta l'attrezzatura della Impresa, occorrente per il servizio, deve essere sempre in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico ed in ottimo stato di conservazione.

Gli automezzi devono essere sempre in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento che la sicurezza, ed essere in regola con le vigenti disposizioni relative alla revisione dei veicoli a motore. Inoltre, gli automezzi devono essere accuratamente disinfettati, sia nella parte riservata alle salme sia in quella riservata all'autista e ad eventuali terzi trasportati, almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

ART. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto funebre dovrà essere svolto on ordine, puntualità, precisione e diligenza. L'orario dei funerali è fissato dall'Ufficio Cimiteri.

Il trasporto deve essere completo per quanto riguarda la dotazione del personale e dei mezzi, dal luogo di prelevamento della salma al luogo della sepoltura o di deposito o a quello eventualmente stabilito per la cerimonia funebre nei casi in cui la sepoltura debba avvenire fuori dal Comune.

I funerali, sino al numero di 3 al giorno, saranno fissati in orari diversi. Qualora le richieste di funerali da effettuare siano in numero superiore a 3, le imprese dovranno garantire la disponibilità per lo svolgimento di un ulteriore servizio.

In caso di pluralità di commissioni di servizio si terrà conto dell'ora più remota del decesso, salvo diversi accordi tra i richiedenti e le autorità civili e religiose.

Eventuali variazioni sono da concordare fra Comune ed Imprese in relazione ad effettive e dimostrate esigenze di servizio.

Il personale addetto al trasporto dovrà portarsi sul luogo dove è depositata la salma in tempo utile per il prelievo della bara.

ART. 6 – VERIFICA FERETRI

Le imprese dovranno provvedere alla chiusura e verifica dei feretri, in conformità alle disposizioni previste dalla Circolare n. 24/96 del Ministero della Sanità e dalla Circolare Regionale n. 32/2000.

ART. 7 – CONDOTTA PROFESSIONALE

La scelta dell'Impresa per l'esecuzione del servizio in oggetto è una libera e assoluta prerogativa della famiglia interessata.

Solo i responsabili delle Imprese di onoranze funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per presentare i propri servizi.

E' vietato utilizzare personale estraneo all'Impresa e corrispondere mance e compensi a terzi affinché procaccino servizi.

ART. 8 – RESPONSABILITA' A CARICO DELLE IMPRESE

Le imprese che svolgono il servizio di trasporto funebre si assumono tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo, anche sotto il profilo fiscale e assicurativo.

E' fatto obbligo alle imprese di esporre il listino prezzi ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 120 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).

ART. 9 – DURATA E REVOCA

Le imprese che intendono accreditarsi per lo svolgimento dei servizi funerari obbligatori per il Comune di Vimercate quali il servizio di funerale con decoro, il servizio di funerale per indigenti e il recupero salma a richiesta dell'autorità giudiziaria, devono presentare domanda in carta semplice, dichiarando contestualmente di accettare le norme previste dal presente regolamento che verrà dalle stesse debitamente sottoscritto.

Le imprese dovranno dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 27 del DPR 445/2000 quanto segue:

- di non aver riportato condanne penali;
- che la società commerciale non si trova in stato di liquidazione, fallimento e di non aver presentato domanda di concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente;
- di essere in possesso della licenza di P.S. di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura competente;
- di essere iscritte alla Camera di Commercio; inoltre, dovranno attestare l'attività per la quale la ditta è stata iscritta, con l'indicazione della data ed il numero di iscrizione nel registro delle ditte.

La regolamentazione prevista dal presente disciplinare ha durata a tempo indeterminato. E' fatta comunque salva ogni diversa determinazione sul servizio da parte del Consiglio comunale.

Le imprese accreditate per lo svolgimento dei servizi funerari obbligatori devono garantire la continuità di tale servizio pubblico, dandone assicurazione all'Amministrazione comunale.

Le stesse devono inoltre fissare un recapito per comunicazioni, chiamate o quant'altro possa occorrere.

Ogni impresa accreditata deve nominare e segnalare all'Ufficio Cimiteri il proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio.

L'Amministrazione comunale verifica, attraverso i controlli previsti dalle norme di legge:

- la regolarità nello svolgimento del servizio;
- il decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale delle imprese;
- il rispetto delle norme previdenziali e assicurative relative al personale delle imprese;
- il mancato o l'insufficiente svolgimento del servizio;
- in genere, l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento comunale e nelle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri.

La convenzione si risolve di diritto per cessazione dell'attività conseguente a liquidazione, fallimento o altro procedimento concorsuale, nonché in caso di inosservanza di quanto sopra riportato e di accertato inadempimento della ditta convenzionata.

Il Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, può recedere dalla convenzione con preavviso non inferiore a sei mesi, purchè il recesso sia esercitato nei confronti di tutte le imprese aderenti.

ART. 10 – TARIFFE

Per ogni trasporto di salma e di resti mortali da o per altro Comune o a seguito di trasferimento di salma da cimitero a cimitero all'interno del comune di Vimercate e per ogni funerale effettuato sul territorio comunale, va versato il diritto fisso di € 25,00.= a favore dell'Amministrazione comunale.

ART. 11 – TARIFFE DEI SERVIZI FUNEBRI

Il Comune affida all'Impresa, che si accredita, la prestazione dei servizi funebri obbligatori e precisamente:

- il servizio di trasporto funebre all'interno del territorio comunale al prezzo massimo di € 250,00.= per adulti e €150,00.= per bambini;
- il servizio di funerale tipo ADULTI da inumazione al prezzo massimo di €1.100,00.=;
- il servizio di funerale tipo ADULTI da tumulazione al prezzo massimo di €1.300,00.=;
- il servizio di funerale tipo BAMBINO da inumazione al prezzo massimo di €800,00.=;
- il servizio di funerale tipo BAMBINO da tumulazione al prezzo massimo di €900,00.=.

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutte le spese specificate nella tabella "A" allegata. I prezzi stabiliti saranno soggetti ad aggiornamento biennale, in base agli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal giorno di effettiva liberalizzazione del servizio così come indicato da delibera consiliare.

ART. 12 – RECUPERO SALME E FUNERALI PER INDIGENTI

Il Comune affida all'Impresa, che si accredita, la prestazione dei seguenti servizi funerari:

- il servizio di recupero salma a richiesta dell'autorità giudiziaria;
- il servizio di funerale per indigenti.

Il servizio di recupero salma è affidato senza diritti di privativa e deve essere gestito a rotazione trimestrale, secondo l'ordine alle medesime comunicato dal competente ufficio comunale, tra le imprese aderenti alla presente convenzione, che abbiano la sede principale o un'agenzia sul territorio comunale o sul territorio di uno dei Comuni confinanti con il Comune di Vimercate.

Il servizio di recupero salme è effettuato a richiesta delle autorità di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, per la destinazione dalla stessa autorità indicata, purchè all'interno del territorio. Il costo del servizio di recupero e trasporto delle salme presso il cimitero a causa di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato è di €170,00.= dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali; €250,00.= dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e nei giorni festivi.

Il servizio, qualora richiesto, non può essere rifiutato per alcuna ragione e deve sempre essere garantito e tempestivamente eseguito: a tal fine l'Impresa deve sempre attivare e comunicare al Comune un recapito telefonico anche notturno e festivo.

Il servizio di cui al punto b), è affidato senza diritti di privativa e deve essere gestito a rotazione trimestrale, tra le imprese aderenti alla presente convenzione secondo l'ordine alle medesime comunicato dal competente ufficio comunale.

Il servizio di funerale per persona indigente, con prestazioni standardizzate al prezzo massimo di €1.000,00.=, è costituito dalla fornitura della cassa e del trasporto all'interno del Comune con o senza soste.

Il servizio comprende in particolare:

- il servizio di trasporto funebre all'interno del territorio comunale;
- cofano per inumazione in legno di pino, imbottitura, targa di riconoscimento con dati anagrafici, simbolo religioso, maniglie e piedini;
- coccarda e cartello di lutto;
- spese di agenzia e disbrigo di pratiche amministrative;
- n. 20 manifesti lutto;
- cofano fiori.

I prezzi relativi ai servizi di recupero salma e di funerali per indigenti saranno soggetti ad aggiornamenti biennali, in base agli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal giorno di effettiva liberalizzazione del servizio così come indicato da delibera consiliare.

ART. 13 – CAUZIONE

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, l'Impresa che si accredita dovrà costituire cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo di €1.500,00.=.

ART. 14 – PENALITA'

Fatte salve le responsabilità che gravano di diritto sull'Impresa, quale esercente di pubblico servizio, l'Impresa riconosce dovuta:

- penale da €500,00.= a €1.500,00.= per violazione delle norme di cui al presente regolamento.

Le sanzioni sono irrogate dal Dirigente del Comune, previa contestazione con assegnazione di termini per controdeduzioni.

ART. 15 – ASSICURAZIONE E NORME SINDACALI

Le Imprese sono tenute ad applicare a favore del personale da loro impiegato per il servizio tutte le forme di assicurazione sociale e contro gli infortuni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti, come anche le norme di legge e sindacali a tutela del lavoratore.

ART. 16 – RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle prescrizioni del presente regolamento, l'Impresa autorizzata è soggetta al Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990, nonché a tutte le disposizioni igienico sanitarie concernenti il trasporto funebre.

Si ritengono, infine, qui richiamate, per la loro esatta osservanza, tutte le norme e le disposizioni generali e speciali, emanate ed emanande, riguardanti l'uso e la circolazione dei veicoli.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale con deliberazione del 13 ottobre 2003, n. 53, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 27 ottobre 2003 all'11 novembre 2003.

ESECUTIVITA'

La deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 13 ottobre 2003, con la quale è stato approvato il presente Regolamento, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 6 novembre 2003.

RIPUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 13 novembre 2003 al 28 novembre 2003.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 29 novembre 2003.

TARIFFARIO PER I SERVIZI FUNERARI

Aggiornato ad ottobre 2009

Funerale tipo ADULTI da inumazione:

prezzo massimo iniziale € 1.350,00 x 11,77% prezzo massimo adeguato € 1.508,89
arrotondato € 1.509,00

Funerale tipo ADULTI da tumulazione:

prezzo massimo iniziale € 1.550,00 x 11,77% prezzo massimo adeguato € 1.732,43
arrotondato € 1.732,00

Funerale tipo BAMBINI da inumazione:

prezzo massimo iniziale € 950,00 x 11,77% prezzo massimo adeguato € 1.061,81
arrotondato € 1.062,00

Funerale tipo BAMBINI da tumulazione:

prezzo massimo iniziale € 1.050,00 x 11,77% prezzo massimo adeguato € 1.173,58
arrotondato 1.174,00

Funerale tipo ADULTI (persona indigente) da inumazione:

prezzo massimo iniziale € 1.000,00 x 11,77% prezzo massimo adeguato € 1.142,39
arrotondato € 1.142,00

Servizio di recupero e trasporto salme a causa di decesso sulla pubblica via o per
accidente anche in luogo privato

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali:

tariffa iniziale: € 170,00 x 11,77% tariffa adeguata € 190,01 **arrotondato € 190,00**

dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e nei giorni festivi:

tariffa iniziale € 250,00 x 11,77% tariffa adeguata € 279,42 **arrotondato € 279,00**

Il solo trasporto funebre:

prezzo massimo iniziale per adulti:

€ 250,00 x 11,77% prezzo massimo adeguato € 279,42 **arrotondato € 279,00**

prezzo massimo iniziale per bambini:

€ 150,00 x 11,77% prezzo massimo adeguato € 167,65 **arrotondato € 168,00.**